



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di
Pisa



ORDINE AVVOCATI DI PISA



Camera Civile
di Pisa



CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST

CORSO DI FORMAZIONE PER CURATORI

Auditorium Rino Ricci M.A.C.C. (Meeting Art Craft Center)

Pisa- P.za V. Emanuele II n° 5

14 novembre 2022 ore 15:00 -18:00

3^a SESSIONE - LA GESTIONE DELLA PROCEDURA E LA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

RELATORE: dott. FRANCO MICHELOTTI, commercialista in Pistoia

Gli atti programmatici

La relazione del Curatore e le relazioni integrative semestrali

Il programma di liquidazione

Dott. Franco Michelotti

Studio Michelotti, Bonechi e Associati

Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore *ex* art. 130 CCII

Le relazioni del curatore *ex* art. 130 CCII hanno i contenuti tipici di quelle *ex* art. 33 L. F. con alcune significative modifiche

Le relazioni obbligatorie del curatore sono di tre tipi:

Relazione sommaria o prima informativa

Relazione particolareggiata

Rapporti riepilogativi periodici

Vi possono essere, poi, quando il giudice delegato ne ravvisa l'opportunità:

Relazioni integrative disposte dal giudice delegato

LE NOVITA' DEL CODICE DELLA CRISI

- Il curatore, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, presenta al giudice delegato un'informativa (i.e. **una relazione sommaria**) sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società.
- Se il debitore non deposita entro 3 giorni dalla sentenza dichiarativa i documenti e le scritture contabili di cui all'art. 49, co. 3, lett. c) e l'elenco dei creditori, allora il curatore deve informare il P.M..
- Se il debitore non deposita entro 30 giorni dalla sentenza dichiarativa il bilancio dell'ultimo esercizio (ex art. 198, co. 2, CCII), allora il curatore
 - deve informare il P.M..
 - deve provvedere lui stesso alla formazione del bilancio
- Se il debitore non deposita entro 3 giorni dalla sentenza dichiarativa i documenti e le scritture contabili di cui all'art. 49, co. 3, lett. c), e se entro 30 giorni dalla sentenza dichiarativa non deposita il bilancio dell'ultimo esercizio (ex art. 198, co. 2, CCII),
 - se le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, allora il curatore può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49 e specificamente indicate nell'istanza di autorizzazione.

LE NOVITA' DEL CODICE DELLA CRISI

GLI OBBLIGHI DEL DEBITORE DI DEPOSITARE LE SCRITTURE CONTABILI E LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E FISCALE NECESSARIA PER LE RELAZIONI DEL CURATORE

- art. 49, co. 3, lettera c) CCII
- 3. Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il tribunale ... *omissis* ...
- c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni
 - dei bilanci e
 - delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile,
 - dei libri sociali,
 - delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
 - dell'elenco dei creditori, corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39

LE NOVITA' DEL CODICE DELLA CRISI

I NUOVI POTERI DEL CURATORE

NELLA RICERCA DELLE INFORMAZIONI PER LE INDAGINI

SULLE CAUSE DELL'INSOLVENZA E SULLA CONDOTTA DELL'IMPRENDITORE

- art. 49, co. 3, CCII
- 3. Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il tribunale ... *omissis* ...
- f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
- Il curatore può essere autorizzato dal G. D. a richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e documenti in loro possesso.

LE NOVITA' DEL CODICE DELLA CRISI

- Differimento della presentazione della relazione particolareggiata.
- Entro 60 giorni dal **deposito del decreto di esecutività dello stato passivo**, il curatore presenta al giudice delegato una **relazione particolareggiata**
 - in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore,
 - sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa,
 - sulla responsabilità del debitore o di altri e
 - su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penali
- Il curatore allega alla relazione il bilancio dell'ultimo esercizio formato ai sensi dell'articolo 198, comma 2, se lo ha formato il curatore stesso.
- Il curatore allega altresì il rendiconto della gestione ex art. 2487-bis c. c. relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio e fino all'apertura della procedura, evidenziando le rettifiche apportate (si tratta di un inventario che il debitore dovrebbe redigere).
- Se la società o l'ente fa parte di un **gruppo**, il curatore deve altresì riferire sulla natura dei rapporti con le altre società o enti e allegare le informazioni raccolte sulle rispettive responsabilità, avuto riguardo agli effetti dei rapporti economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo.
- Il curatore non ha l'obbligo di indicare gli atti del debitore che sono stati già impugnati dai creditori (revocatorie, azioni di simulazione, di annullamento o di nullità, ecc.)

Dott. Franco Michelotti

Studio Michelotti, Bonechi e Associati

LE NOVITA' DEL CODICE DELLA CRISI

- Differimento della presentazione della relazione particolareggiata.
- Entro **180 giorni dalla sentenza dichiarativa di apertura della procedura**, il curatore presenta al giudice delegato una **relazione particolareggiata**, quando non si fa luogo all'accertamento del passivo ai sensi dell'articolo 209 (previsione di insufficiente realizzo)
 - **quando ne ravvisa l'opportunità, il G. D. dispone che il curatore presenti relazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 130, prescrivendone le modalità (art. 123, co. 1, lett. i) CCII)**
- Il curatore deve trasmettere in copia integrale al P.M. entro 5 giorni dal deposito in cancelleria:
 - La relazione sommaria di cui al comma 1 dell'art. 130 CCII
 - La relazione particolareggiata (non secretata) di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 130 CCII
- Il curatore presenta al G. D. **rapporti riepilogativi periodici** delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi:
 - entro 4 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo
 - successivamente ogni sei mesi (termine non perentorio)
- **Non è più prevista la pubblicazione sul registro delle imprese dei rapporti riepilogativi periodici**
- **La legge di riforma del processo civile (D. Lgs. 10/10/2022, n. 149, art. 14) ha emendato l'art. 33, co. 5, l. fall., in vigore dal 30/6/2023 «Il rapporto contiene i dati identificativi dello stimatore».**

Il contenuto della relazione particolareggiata del curatore

Dalle **LINEE GIUDA PER LA RELAZIONE DEL CURATORE** (ex artt. 33 r. d. 267/1942 e 130 d. l. n. 14/2019) Trib. Firenze, Procura d. Rep., Ordini commercialisti e avvocati di Firenze

1. INQUADRAMENTO PRELIMINARE

- 1.1. Dati storici, evoluzione del capitale, successione delle cariche
- 1.2. Attività svolta e sedi legali e operative
- 1.3. Periodo di operatività dell'azienda
- 1.4. Informazioni sul centro di interessi e/o sull'appartenenza a gruppi
- 1.5. Individuazione dell'inizio dello stato di dissesto

2. STATO DELLA CONTABILITA' E DEI LIBRI SOCIALI

- 2.1 Contabilità mancante
- 2.2 Contabilità consegnata in parte
- 2.3 Contabilità attendibile solo apparentemente
- 2.4 Attività aziendale durante il “black out contabile”

3. ANALISI DEGLI ESTRATTI DI CONTO CORRENTE

Il contenuto della relazione particolareggiata del curatore

4. DATI CONCERNENTI L'ATTIVO E IL PASSIVO

4.1. Indicazione sommaria dei dati

4.2. Le categorie di creditori

4.2.1. I fornitori

4.2.2. I lavoratori

4.2.3. Banche e altri istituti di credito

4.2.4. Debiti erariali e previdenziali, in particolare l'IVA

4.2.5. Contratti di locazione e di affitto di azienda

4.3. Evoluzione dei debiti nel quinquennio

4.4. Rappresentazione schematica della composizione debitoria per macrocategorie

5. ANALISI DEI BILANCI

5.1. Immobilizzazioni materiali

5.2. Immobilizzazioni immateriali

5.3. Partecipazioni

5.4. Crediti

5.5. Magazzino

5.6. Patrimonio netto

5.7. Confronto volume d'affari/risultati di bilancio

Dott. Franco Michelotti

Studio Michelotti, Bonechi e Associati

Il contenuto della relazione particolareggiata del curatore

6. PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE E AGGRAVAMENTO DEL DISSESTO

7. ATTI E NEGOZI GIURIDICI MERITEVOLI DI PARTICOLARE ATTENZIONE ANALITICA

7.1. Operazioni straordinarie (scissioni, fusioni e cessioni anomale)

7.2. Operazioni con parti correlate

7.3. Spese anomale

7.4. I Finanziamenti dei soci, loro erogazione e rimborso

7.5. I compensi agli amministratori, delibera societaria e congruità del compenso

7.6. I rapporti infragruppo (c.d. “intercompany”)

7.7. I contratti di leasing

7.8. La contabilità di cassa contanti

8. AMMINISTRATORI

8.1. Amministratore delegato

8.2. Collegio sindacale

8.3. Revisori

8.4. Procuratore

8.5. Amministratore apparente e amministratore di fatto

8.5.1. Amministratore di fatto (art. 2639 c.c.)

8.5.2. Regole probatorie in tema di identificazione dell'amministratore di fatto

8.5.3. Condizioni della responsabilità penale dell'amministratore apparente

Dott. Franco Michelotti

Studio Michelotti, Bonechi e Associati

Il contenuto dei rapporti riepilogativi periodici

Il contenuto tipico dei rapporti riepilogativi periodici:

1. - operazioni contabili;
2. - cessione dei beni facenti parte dell'attivo;
3. - motivi di mancato realizzo;
4. - esperimento di azioni in revocatoria, ordinaria o ex art. 166 C.C.I.;
5. - esperimento di azioni risarcitorie e di responsabilità;
6. - opposizioni in corso;
7. - affitto di azienda;
8. - riparti parziali, ovvero, qualora non eseguiti, le ragioni sottese a tale scelta;
9. - cause ostative alla chiusura;
10. - in generale, tutta l'attività gestoria/amministrativa svolta dal curatore, nonché tutte le informazioni rilevanti ai fini della procedura nel frattempo ricevute;
11. - indicazioni sull'attivo da realizzare;
12. - indicazioni sulle azioni ancora da esercitare;
13. – conto della gestione;
14. – estratti del conto corrente bancario o postale relativo al periodo

IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE *EX ART. 104 – TER L.F. E ART. 213 CCII*

1. Il programma di liquidazione, ex art. 213 CCII è in continuità con l'art. 104-ter L. F. avendo gli stessi contenuti con alcune modifiche

— 2. Introduzione della programmazione condivisa, intesa come:

Metodo di liquidazione dell' attivo

Presupposto per consentire un efficace controllo consuntivo della gestione liquidatoria del curatore

I principi direttivi della legge delega n. 155/2017

Art. 7, co. 2, lett. c) «Il Governo adotta misure dirette a rendere più efficace le funzione del curatore: c) specificando il contenuto minimo del programma di liquidazione»

IL PRECEDENTE LEGISLATIVO DELL' ART. 104 TER:

La disciplina del programma di liquidazione del commissario dell' amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza *ex* art. 54-59 D.Lgs. n. 270/99

GLI SCOPI PERSEGUITI

Accelerazione delle procedure

Maggiore partecipazione del C. d. C. alla gestione della crisi dell' impresa

In definitiva, modernizzazione della gestione del curatore

LE NOVITA' DEL CODICE DELLA CRISI

- RIDUZIONE DA 180 A 150 GIORNI DALL'APERTURA DELLA PROCEDURA DI L. G. DEL TERMINE PER PREDISPORRE IL P.D.L. (art. 213, co. 1)
 - NOTIFICA DELL'ISTANZA E DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE ALLA *DERELICTIO* AGLI UFFICI COMPETENTI PER L'ANNOTAZIONE NEI PUBBLICI REGISTRI (CONSERVATORIA RR.II. P.R.A. ECC.) (art. 213, co. 2)
 - PRESUNZIONE RELATIVA DI NON CONVENIENZA DEL PROSIEGUO DELLA LIQUIDAZIONE, IN CASO DI 6 VENDITE DESERTE, SALVO AUTORIZZAZIONE DEL G.D. A PROSEGUIRE (art. 213, co. 2)
 - SUDDIVISIONE DEL P.D.L. IN SEZIONI CON INDICAZIONE SEPARATA (art. 213, co. 3)
 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE
 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE
 - COSTI DELLA LIQUIDAZIONE
 - TEMPI PRESUMIBILI DI REALIZZO
- PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI ATTIVO
- BENI IMMOBILI
 - ALTRI BENI
 - RISCOSSIONE DEI CREDITI

LE NOVITA' DEL CODICE DELLA CRISI

- VANNO INDICATI GLI ESITI DELLE LIQUIDAZIONI GIA' COMPIUTE (art. 213, co. 3)
- CIRCA LE AZIONI GIUDIZIALI, VANNO INDICATE (art. 213, co. 3)
 - TUTTE QUELLE DA INIZIARE DI QUALUNQUE NATURA (RISARCITORIE, REVOCATORIE, RECUPERATORIE)
 - IL SUBENTRO IN QUELLE PENDENTI
 - I COSTI DA SOSTENERE PER IL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO
- INDICARE GLI ATTI NECESSARI A CONSERVARE IL VALORE DELL'IMPRESA (art. 213, co. 4)
 - ESERCIZIO PROVVISORIO
 - AFFITTO D'AZIENDA O DI SINGOLI RAMI
 - CESSIONE UNITARIA DELL'AZIENDA, DI SINGOLI RAMI
 - DI BENI, DI RAPPORTI GIURIDICI INDIVIDUABILI IN BLOCCO
- IL P.D.L., PREDISPOSTO DAL CURATORE, VA TRASMESSO PRIMA AL G. D. CHE NE AUTORIZZA LA SOTTOPOSIZIONE AL C.D.C. PER L'APPROVAZIONE (art. 213, co. 7)
- IL C.D.C. NON PUO' PIU' PROPORRE AL CURATORE MODIFICHE AL P.D.L., PREDISPOSTO DAL CURATORE
- NON E' PIU' PREVISTO CHE IL P.D.L. ILLUSTRI LA SUSSISTENZA E IL CONTENUTO DI PROPOSTE DI CONCORDATO FALLIMENTARE

LE NOVITA' DEL CODICE DELLA CRISI

- INDICARE IL TERMINE DI INIZIO DELLA LIQUIDAZ. DELL'ATTIVO (art. 213, co. 5)
 - ENTRO 8 MESI DALL'APERTURA DELLA L. G. (SALVO AUTORIZZAZ. DEL G.D.)
 - PRIMO ESPERIMENTO DI VENDITA DEI BENI
 - INIZIO DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI CREDITI
- VA INDICATO IL TERMINE DI PRESUMIBILE COMPLETAMENTO DELLA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO (art. 213, co. 5)
 - NON OLTRE 5 ANNI DALL'APERTURA DELLA PROCEDURA
 - NON OLTRE 7 ANNI DALL'APERTURA DELLA PROCEDURA IN CASI DI ECCEZIONALE COMPLESSITA' SU AUTORIZZAZ. DEL G. D.
- IL RISPETTO DEI TERMINI DI CUI AL COMMA 5 DI INIZIO (E DI COMPLETAMENTO) DELLA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO IMPLICA CHE – AI FINI DEL CALCOLO DEI TERMINI DELLA LEGGE PINTO SULLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO - NON SI TIENE CONTO DEL TEMPO NECESSARIO PER IL COMPLETAMENTO DELLA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO (art. 213, co. 9)
- PER LE SOCIETA' DI PERSONE, ATTESO CHE I PATRIMONI DA LIQUIDARE SONO DUE O PIU', NELL'OTTICA DELLA UNITARIETA' DEL P.D.L. E' OPPORTUNO PRESENTARE UN UNICO P.D.L., SALVO CHE IL PATRIMONIO DEI SOCI NON SIA COSI' RILEVANTE DA CONSIGLIARE P.D.L. DISTINTI (CSM Linee Guida Buone Prassi)

I RAPPORTI TRA P.D.L. E RELAZIONI DEL CURATORE

- E' BUONA PRASSI DEPOSITARE PRIMA O COMUNQUE CONTEMPORANEAMENTE LA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA EX ART. 130 CCII RISPETTO AL P.D.L.
- IL CURATORE PUO' TRARRE INFORMAZIONI RILEVANTI PER IL P.D.L. DALL'ESAME DELLA RESPONSABILITA' DELL'IMPRENDITORE INSOLVENTE, DEGLI AMMINISTRATORI, DELL'ORGANO DI CONTROLLO, DEI SOCI DELLA SOCIETA' PER L'ESERCIZIO DI AZIONI RISARCITORIE
- NELLA REDAZIONE DEI RAPPORTI RIEPILOGATIVI E' BUONA PRASSI RIFERIRE CON I RISULTATI DELLA LIQUIDAZIONE SIANO IN LINEA CON LE PREVISIONI DEL P.D.L. OPPURE CHE VENGANO ESPOSTI EVENTUALI SCOSTAMENTI RISPETTO AL P.D.L. E I RELATIVI MOTIVI
- TUTTO CIO' AL FINE DI CONSENTIRE UN EFFETTIVO CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLA CURATELA
- IL CONTENUTO DEL P.D.L. PUO' SOVRAPPORSI ALLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA, IN PARTICOLAR MODO PER QUANTO CONCERNE LE AZIONI DI RESPONSABILITA', PER CUI DATO CHE LA SUDETTA RELAZIONE E' IN TALE PARTE DI SOLITO SECRETATA, E' OPPORTUNO COME BUONA PRASSI CHE IL G.D. DISPONGA **LA SECRETAZIONE** DI TALI PARTI DEL P.D.L.

LE NOVITA' DEL CODICE DELLA CRISI

- NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI GRUPPO (art. 287, co. 3)
- IL CURATORE REDIGE
 - **IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE DI GRUPPO**
 - IN CUI ILLUSTRARE LE MODALITA' DEL COORDINAMENTO NELLA LIQUIDAZIONE DEGLI ATTIVI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO CADUTE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
 - LE SPESE GENERALI DELLA PROCEDURA DI GRUPPO SONO IMPUTATE ALLE IMPRESE DEL GRUPPO IN PROPORZIONE ALLE RISPETTIVE MASSE ATTIVE

LE NOVITA' DEL CODICE DELLA CRISI

- **IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**
DEI DEBITORI SOVRAINDEBITATI (art. 271, co. 2 e 3)
 - ENTRO 90 GIORNI DALL'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA IL LIQUIDATORE REDIGE UN PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE SUI TEMPI E MODALITA' DELLA LIQUIDAZIONE
 - SUDDIVISIONE DEL P.D.L. IN SEZIONI CON INDICAZIONE SEPARATA
 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE
 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE
 - COSTI DELLA LIQUIDAZIONE
 - TEMPI PRESUMIBILI DI REALIZZO
- PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI ATTIVO
- BENI IMMOBILI
 - ALTRI BENI
 - RISCOSSIONE DEI CREDITI
- CIRCA LE AZIONI GIUDIZIALI, VANNO INDICATE
 - TUTTE QUELLE DA INIZIARE DI QUALUNQUE NATURA (RISARCITORIE, REVOCATORIE, RECUPERATORIE)
 - IL SUBENTRO IN QUELLE PENDENTI
 - I COSTI DA SOSTENERE PER IL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO
 - VANNO INDICATI GLI ESITI DELLE LIQUIDAZIONI GIA' COMPIUTE

LE NOVITA' DEL CODICE DELLA CRISI

- **IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEI DEBITORI SOVRAINDEBITATI** (art. 271, co. 2 e 3)
- INDICARE GLI ATTI NECESSARI A CONSERVARE IL VALORE DELL'IMPRESA
 - ESERCIZIO PROVVISORIO
 - AFFITTO D'AZIENDA O DI SINGOLI RAMI
 - CESSIONE UNITARIA DELL'AZIENDA, DI SINGOLI RAMI
 - DI BENI, DI RAPPORTI GIURIDICI INDIVIDUABILI IN BLOCCO
- IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEI DEBITORI SOVRAINDEBITATI E' APPROVATO DAL G.D. ED E' DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE DEVE ASSICURARE LA RAGIONEVOLE DURATA DELLA PROCEDURA (art. 272, co. 3)
- IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE E' ESEGUITO DAL LIQUIDATORE (art. 275, co. 1)
- IL LIQUIDATORE RIFERISCE AL G.D. OGNI SEI MESI CON APPOSITA RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA LIQUIDAZIONE (art. 275, co. 1)